

Ordine degli Psicologi Regione Siciliana

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PARERE DI CONGRUITÀ E PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI DEGLI PSICOLOGI

Il Consiglio Regionale degli Psicologi della Regione Siciliana con deliberazione n° dell' 11.05.2000 adotta il seguente Regolamento, valevole per la concessione del parere di congruità e per la liquidazione delle parcelle emesse dagli psicologi iscritti all'Albo professionale della regione siciliana ovvero operanti nel suo territorio.

Art. 1

L'emissione del parere di congruità, la revisione e liquidazione delle parcelle relative alle prestazioni professionali degli psicologi operanti nella regione siciliana, vengono espressi, con proprio atto deliberativo, dal Consiglio Regionale dell'Ordine, sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 19 del " Nomenclatore-Tariffario degli Psicologi Italiani", approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine il 18 Dicembre 1998, in attesa di approvazione ministeriale.

Art. 2

L'esame istruttorio della singola richiesta di parere viene svolto dalla Commissione Pareri Parcelle, composta da tre consiglieri con maggiore esperienza nella libera professione o, in mancanza, dalla Commissione Produzione Servizi.

Art. 3

Le tariffe da assumere a base della valutazione di congruità delle parcelle per le prestazioni rese dagli psicologi ai sensi degli artt. 1, 3 e 35 della legge 18 febbraio 1988 n° 56, sono quelle indicate dal "Nomenclatore-Tariffario" di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Le prestazioni effettive che non trovassero evidente corrispondenza con quelle dichiarate dal citato Nomenclatore saranno equiparate a quelle similari contenute nello stesso.

Art. 4

I professionisti che intendono avvalersi della liquidazione delle parcelle professionali con efficacia vincolante ed esecutiva, devono avere preventivamente comunicato al Consiglio Regionale stralcio dell'accordo stipulato con il committente, con l'indicazione specifica della natura reciprocamente vincolante dell'intesa.

In assenza dell'accordo di cui al comma precedente il Consiglio potrà, a richiesta dell'interessato, revisionare la parcella, o dichiararne la congruità, senza che la stessa assuma valore vincolante ed esecutivo.

Art. 5

La richiesta di parere o di parere/liquidazione deve essere presentata in triplice copia, utilizzando l'apposito schema allegato al presente Regolamento.

Art. 6

Il professionista, alla richiesta di parere di congruità e liquidazione delle parcelle, dovrà allegare i seguenti documenti:

- a)** Copia della delibera o della lettera di incarico, ovvero del disciplinare di incarico e del contratto di prestazione professionale, l'accordo circa il valore vincolante del parere, sottoscritti per la conformità all'originale, da conservare agli atti dell'Ordine.
- b)** La parcella che è stata rimessa al committente, in triplice copia, da verificare per il parere ovvero da revisionare per la liquidazione.
- c)** Una relazione cronologica sintetica sull'origine, natura ed estensione dell'incarico, con tutte le notizie atte a fare identificare e valutare, in modo chiaro e documentale, le prestazioni professionali effettivamente fornite.
- d)** L'indicazione analitica e documentale delle spese sostenute e delle indennità spettanti, così come indicate dagli artt. 16, 17 e 18 del citato "Nomenclatore-Tariffario".
- e)** Le relazioni, gli elaborati, i progetti ed ogni altro documento dai quali possano evincersi la tipologia, il contenuto e la durata delle prestazioni.
- f)** La documentazione quietanzata circa anticipi ed acconti eventualmente percepiti.

Art. 7

Il Consiglio Regionale dell'Ordine, e per esso la Commissione all'uopo delegata, potrà revisionare autonomamente la parcella ovvero previa audizione del professionista, invitandolo a revisionarla secondo le indicazioni regolamentari fornitegli.

La proposta di deliberato che la Commissione sottoporrà all'approvazione del Consiglio potrà così articolarsi:

1. Parere di congruità semplice.
2. Parere di congruità e liquidazione, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8

Il Consiglio Regionale dell'Ordine esprimerà il proprio parere entro 90 giorni dalla data di recepimento dell'istanza.

Art. 9

Il professionista è tenuto a versare all'Ordine Regionale una tassa per il rilascio del parere/liquidazione pari al 3% dell'ammontare dell'onorario sul quale ha richiesto al Consiglio di esprimersi, consegnandone ricevuta di versamento all'atto del ritiro del parere.

Allegato 1 : Modello di istanza in triplice copia da presentare all'Ordine

**Al Sig. Presidente
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Viale F. Scaduto n. 10/B - 90144 PALERMO**

Il sottoscritto Dott. _____
nato a _____ il _____ e residente in _____
_____ via _____ n. _____,
domicilio fiscale in _____, Prov. _____
via _____ n. _____, iscritto al
n. _____ dell'Albo degli Psicologi della Regione Siciliana,
Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____

Chiede:

il rilascio del parere di congruità sulla parcella allegata

il rilascio del parere di congruità, la revisione e liquidazione della parcella allegata

relativa a competenze per spese ed onorari professionali inerenti all'incarico appresso illustrato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dichiara che le prestazioni esposte nella parcella sono state conferite per incarico in data _____ da _____

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere la piena ed intera responsabilità di quanto asserito nella relazione di cui al punto c) dell'Art. 5 del Regolamento e degli altri documenti allegati e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità connesse all'espletamento dell'incarico.

Li_____

(firma)_____

Allegati:

a) Copia della delibera o della lettera di incarico, ovvero del disciplinare di incarico o del contratto di prestazione professionale, sottoscritti per la conformità all'originale, da conservare agli atti dell'Ordine, nonché dell'accordo sul valore vincolante del parere di congruità espresso dal Consiglio.

b) Parcella rimessa al committente, in triplice copia , da verificare per il parere ovvero da revisionare per la liquidazione.

c) Relazione cronologica sintetica sull'origine, natura ed estensione dell'incarico, con tutte le notizie atte a fare identificare e valutare, in modo chiaro e documentale, le prestazioni professionali effettivamente fornite.

d) Indicazione analitica e documentale delle spese sostenute e delle indennità spettanti, così come indicate dagli artt.. 16, 17 e 18 del citato "Nomenclatore-Tariffario".

e) Relazioni, gli elaborati, i progetti ed ogni altro documento dai quali possano evincersi la tipologia, il contenuto e la durata delle prestazioni.

f) Documentazione quietanzata circa anticipi ed acconti eventualmente percepiti.